



Mun / mt

Richiamo agli utenti delle strade comunali

DISPOSIZIONI PER IL PERIODO INVERNALE

1. il Comune provvede, nel limite del possibile, all'adozione di tutte le misure atte ad evitare i pericoli derivanti dalla neve e dalla formazione del ghiaccio sul campo stradale. Gli utenti sono però avvertiti che il Comune non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli su strade ghiacciate o coperte di neve;
2. rimozione dei veicoli per l'esecuzione della calla neve:
in caso di nevicate (o di minaccia di precipitazioni), i veicoli devono essere tolti, dai loro detentori o conducenti, dalle strade, posteggi e piazze pubbliche per consentire il regolare servizio di sgombero neve. I detentori, rispettivamente, i conducenti saranno ritenuti responsabili di eventuali danni da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli. L'ente pubblico non è responsabile dei danni inevitabili causati ai loro veicoli privati dal regolare servizio sgombero neve o insabbiamento;
3. lo sgombero di eventuali accumuli di neve, provocati dal passaggio della calla sulla pubblica via davanti alle entrate degli stabili ed agli accessi alle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari;
4. è vietato gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse;
5. è vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo;
6. si richiama pure ai proprietari di stabili, che non l'avessero ancora fatto, la necessità di munire i tetti e le pensiline con tegole paraneve per evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via e di proteggere eventuali cinte sprovviste di zoccolo e i cancelli con i mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi di sgombero.
I proprietari restano gli unici responsabili per i danni a persone o cose provocate dalla caduta di lastroni di neve dai tetti;
7. l'inosservanza di questi punti verrà punita a norma di legge.

Cordiali saluti.

